



Potenza, - 4 APR. 2014

U.O. Gestione del Personale  
Prot. N. 51283

A Tutto il Personale ASP

Oggetto: Circolare N.2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica – ad oggetto “decreto legge n.101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n.125 del 30 ottobre 2013 – “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*” – art.4 comma 16 bis - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Con Circolare N.2/2014, registrata alla Corte dei Conti il 18/03/2014, il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha comunicato a tutte le amministrazioni che con legge n.125 del 30 ottobre 2013, è stato convertito in legge con modifiche il decreto legge n.101 del 31 agosto 2013, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”.

La legge di conversione, modificando il citato decreto – legge, introduce una disposizione in materia di assenze per malattia dei dipendenti pubblici al fine di contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle amministrazioni.

La novità è stata introdotta *sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici che prima di detta norma venivano considerate assenze per malattia.*

In merito a detta modifica il Dipartimento della Funzione Pubblica ha voluto fornire degli indirizzi applicativi alle amministrazioni per garantire un’interpretazione omogenea della norma.

**Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore di detta legge, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici le SS.VV. devono fruire dei tre giorni di permesso per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL vigenti, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore).**

Tuttavia in caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la **situazione di incapacità lavorativa** trovano applicazione le regole ordinarie sulla giustificazione dell’ assenza per malattia; in questo caso il medico redige l’attestazione per malattia che viene comunicata all’amministrazione secondo le consuete modalità, e in caso di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio deve essere giustificata all’amministrazione mediante attestazione di presenza presso la struttura sanitaria.

Nel caso il dipendente a causa delle patologie sofferte debba sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi a terapie comportanti incapacità di lavoro, a fini di semplificazione può essere sufficiente anche un’unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. A tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle singole giornate, precisando che la prestazione è effettuata nell’ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante. Dette attestazioni di presenza possono anche essere autocertificate fermo restando che l’amministrazione dovrà attivare i necessari controlli sul loro contenuto ai sensi dell’art.71 del citato decreto. Gli operatori del settore Rilevazione Presenze di questa unità operativa sono a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile  
F.to Dott.ssa Maddalena Berardi